



COMUNE DI TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Nuovi criteri quadro relativi alle modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta per le persone portatrici di handicap.

L'anno duemila **DODICI** il giorno **TREDICI** del mese di **FEBBRAIO**

in **TARANTO** e nel Palazzo di Città, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la

Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Presente	Assente
STEFÁNO	<i>Ippazio</i>	Sindaco	P	
BARDOSCIA	<i>Francesco</i>	Assessore	P	
BITETTI	<i>Pietro</i>	Assessore	P	
CATALDINO	<i>Giovanni</i>	Assessore	P	
CIOCIA	<i>Paolo</i>	Assessore	=	A
D'IPPOLITO	<i>Nicola Francesco</i>	Assessore	P	
LEMMA	<i>Anna Rita</i>	Assessore	P	
NISTRI	<i>Davide</i>	Assessore	P	
PALUMBO	<i>Valeria</i>	Assessore	P	
PENNUZZI	<i>Vincenzo Mario</i>	Assessore	P	
ROMEO	<i>Sebastiano</i>	Assessore	=	A
SPALLUTO	<i>Alfredo</i>	Assessore	P	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria Franchitto.

Il Presidente Sindaco Dott. Ippazio Stefáno constatata che l'udienza è valida

per il numero degli intervenuti, invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto

Il Dott. Michele MATICHECCHIA Dirigente della Direzione Polizia Municipale

che ha proposto in data **18.1.2012** l'adozione del seguente atto deliberativo.

Relazione dell'Assessore alla Polizia Municipale

Vista la necessità di dover regolamentare le modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno speciale per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone portatrici di handicap, con individuazione dei nuovi criteri quadro da adottare;

Sulla base delle normative legislative disciplinanti la materia in argomento, si è ritenuto di dover adottare i criteri che qui di seguito vengono riportati, sottoponendoli all'attenzione del Dirigente della Direzione Polizia Municipale e di conseguenza all'esame della Giunta Comunale:

1. Domanda di rilascio del contrassegno – Per il rilascio del contrassegno invalidi gli aventi diritto dovranno presentare apposita istanza in carta semplice presso il Servizio Sistema Territoriale - Mobilità e Traffico del Comune di Taranto, sito in via Plinio n.75, con allegata la seguente documentazione:

- a) Certificazione medico legale, rilasciata dalla ASL di appartenenza, che attesti la permanente o temporanea capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ovvero lo stato di cecità totale;
- b) Ricevuta di versamento di Euro 15,00, per diritti d'istruttoria e rimborso stampati, da versare sul c/c postale n.12354742 intestato al Comune di Taranto –Servizio Tesoreria – con la causale "rilascio contrassegno invalidi";

2. Validità del contrassegno ed utilizzo – Il contrassegno, rilasciato con le caratteristiche grafiche stabilite nel regolamento d'esecuzione al codice della strada, munito dell'ologramma antifalsificazione, è valido su tutto il territorio nazionale per una durata di anni cinque dalla data di rilascio. Per invalidità temporanee l'autorizzazione è valida dalla data rilascio per tutto il periodo di durata dell'invalidità temporanea, risultante dalla certificazione medico legale. Deve essere usato esclusivamente dal titolare, non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, non è vincolato ad uno specifico veicolo e deve essere esposto in originale ed in modo ben visibile sulla parte anteriore. L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno in assenza del titolare

- a) Il contrassegno permette la sosta in deroga ai divieti nei seguenti casi:
 - Nelle aree di sosta a tempo determinato e senza le limitazioni di orario previste (deve essere indicato solo l'orario di arrivo);
 - Nelle Z.T.L. (Zone a Traffico Limitato) nel rispetto dei limiti e prescrizioni imposti nella sosta;
 - Nelle A.P. (Aree Pedonali) dove è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti al trasporto pubblico (es. : bus, taxi);
 - In tutte le aree riservate alla sosta per i titolari del contrassegno, purchè non siano personalizzate e quindi riservate ad un singolo titolare di concessione;
 - Negli spazi riservati agli invalidi dei parcheggi a pagamento;
 - Nei parcheggi a pagamento, gratuitamente, qualora espressamente previste dall'ordinanza di regolamentazione ed indicato nella segnaletica verticale.
- b) Il contrassegno NON consente la sosta in tutti i casi in cui il veicolo costituisca intralcio o pericolo per la circolazione, ovvero:
 - Ove vige il divieto di sosta;
 - Ove vige il divieto di sosta con rimozione;
 - Ove vige il divieto di fermata;
 - In corrispondenza di:
 - Intersezioni;
 - Di passo carrabile;
 - Di attraversamento pedonale;
 - Di segnaletica verticale occultandone la vista;
 - Di ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie;
 - Di area fermata bus;
 - Delle corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico;
 - In seconda fila;
 - Nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia;
 - Nelle aree personalizzate riservate a singoli titolari di concessione;
 - Nelle A.P. (Aree Pedonali) dove non è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti al trasporto pubblico (es.: bus, taxi).

c) La circolazione dei veicoli che espongono il contrassegno "INVALIDI" è ammessa nelle:

- Zone a Traffico Limitato;
- Aree Pedonali: qualora l'accesso sia consentito anche ad una sola categoria di veicoli adibiti al trasporto pubblico (es. bus,taxi).

Ogni utilizzo improprio è perseguito con una sanzione amministrativa a norma del codice della strada e con il ritiro del contrassegno, qualora non venga utilizzato dal titolare.

3. Rilascio del contrassegno – Per il rilascio del primo contrassegno di parcheggio gli aventi diritto dovranno presentare apposita istanza in carta semplice (esente da bollo ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33 c. 4, lettera c), presso il Servizio Sistema Territoriale - Mobilità e Traffico, del Comune di Taranto, con la seguente documentazione allegata:

- Certificazione del servizio medicina legale dell'A.S.L. territoriale (e non quello della Commissione Medica) da cui risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene richiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di (*) deambulazione sensibilmente ridotta, non vedente od altro purchè dimostrata. Per gli iscritti alle associazioni, tipo non vedenti ed altre riconosciuta dallo Stato, basta la certificazione in originale, datata non oltre tre mesi, rilasciata dall'Associazione stessa;
- Due fotografie formato tessera del titolare;
- Fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- Copia della patente speciale di guida (se munito di patente);
- Copia del libretto di circolazione del veicolo speciale (se munito di patente).

***Per "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" si intende la capacità residua di deambulazione che necessita il supporto di ausili e/o persona accompagnatrice o l'impossibilità di camminare.**

Il contrassegno ha validità massima di cinque anni e minima di mesi sei, l'ufficio comunale preposto al rilascio, in deroga alle disposizioni di legge, può variare la durata del contrassegno anche in base alla permanente o temporaneità della capacità di deambulazione del disabile.

Per il rinnovo sarà sufficiente la presentazione di apposita domanda da ritirare presso l'ufficio Mobilità e Traffico del comune di Taranto, in carta semplice (esente da bollo ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 art.33 comma 4 lettera c) con allegato la certificazione medica, anche del semplice medico curante, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

L'Ufficio Mobilità e Traffico è tenuto annualmente alla verifica dell'esistenza in vita dei titolari dei contrassegni rilasciati dall'Amministrazione, tramite l'Ufficio Anagrafe del Comune stesso. Viene stabilito che laddove sussistono ragionevoli dubbi sulle condizioni che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno iniziale, l'Ufficio Sistema Territoriale Mobilità e Traffico potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere nuovamente tutta la documentazione originaria, per rivalutare la possibilità del rinnovo stesso.

Naturalmente, per non gravare il disabile di ulteriori spese, l'ufficio comunale provvederà a richiedere copia del certificato rilasciato dall'A.S.L. di cui ne ha la competenza territoriale. In tutta autonomia, per accelerare tutta la procedura, il disabile potrà di sua iniziativa ripresentare detta certificazione sanitaria emessa sempre dall'A.S.L. territoriale esonerando l'Amministrazione alla richiesta d'ufficio.

4.Furto, smarrimento e deterioramento del contrassegno – Per il rilascio del duplicato a seguito di furto, smarrimento o deterioramento del contrassegno, gli interessati dovranno presentare apposita istanza in carta semplice, presso l'Ufficio Mobilità e Traffico del Comune di Taranto, sito in via Plinio n° 75 con allegata la documentazione con le modalità appresso indicate:

a) Furto

- I) Denuncia di furto presentata alla competente Autorità;
- II) Ricevuta di versamento di € 15,00 per diritti d'istruttoria e rimborso stampati, da versare sul c/c postale n. 12354742 intestato a Comune di Taranto – Servizio Tesoreria – con la causale "rilascio contrassegno invalidi".

b) Smarrimento

- I) Autocertificazione resa ai sensi della legge.
- II) Ricevuta di versamento di €15,00 per diritti d'istruttoria e rimborso stampati, da versare sul c/c postale n. 12354742 intestato a Comune di Taranto – Servizio Tesoreria con la causale "Rilascio Contrassegno Invalidi".

c) Deterioramento

- I) Contrassegno deteriorato

Ricevuta di versamento di €15,00 per diritti d'istruttoria e rimborso stampati, da versare sul c/c postale n. 12354742 intestato a Comune di Taranto – Servizio tesoreria con la causale "rilascio contrassegno invalidi".

5. Decadenza del contrassegno – La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie che hanno dato luogo al suo rilascio.

In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'Ufficio che lo ha rilasciato ed a comunicare l'eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione. Il decesso deve essere accertato, attraverso periodici controlli, tramite l'Ufficio Anagrafe. Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli uffici preposti, specialmente nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

6. Stalli di sosta – L'Amministrazione Comunale, in base alla valutazione della densità demografica, delle zone interessate da notevole intensità del traffico, della presenza di strutture pubbliche, sanitarie e di attività commerciali maggiormente frequentate, deve, almeno ogni cinque anni, rimodulare la disposizione degli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone invalide nell'ambito del territorio comunale, nonché verificarne lo stato d'uso e

programmarne la necessaria manutenzione. In ogni area di sosta deve essere garantito almeno uno stallo di sosta ogni cinquanta posti o frazione di essi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

- 7. Stalli di sosta personalizzati** – Nelle more di quanto stabilito al precedente punto 6, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona e sussistono i requisiti di seguito descritti, è possibile concedere a titolo gratuito un adeguato stallo di sosta "personalizzato" riservato al veicolo a disposizione della persona titolare del contrassegno invalidi.

Lo spazio così concesso sarà realizzato, in conformità di quanto stabilito nel regolamento d'esecuzione del Codice della Strada, in prossimità della propria residenza e per un tempo non eccedente l'usuale orario di lavoro o di istruzione, presso il posto di lavoro o studio. La segnaletica verticale dovrà riportare in modo ben visibile il numero del contrassegno della persona disabile alla quale viene riconosciuto il diritto.

- 8. Requisiti per la concessione dello stallo di sosta** – La concessione dello stallo di sosta personalizzato è rilasciata, nelle zone di cui al precedente punto 6 ove non vengano divieti di fermata o sosta, quando ricorrano particolari condizioni di invalidità a:

- a) Disabili abilitati alla guida con patente di categoria speciale e che dispongano di un veicolo con comandi adattati;
- b) Disabili minori o incapaci;
- c) Disabili affetti da gravi patologie che comportino gravi limitazione della deambulazione ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4 della legge 104/92 ed equiparati ai sensi dell'art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

Il soggetto che fruisce di tale concessione non deve disporre di garage o altro posto auto, proprio o di proprietà del nucleo familiare, privo di barriere architettoniche.

9. Modalità della richiesta per la concessione dello stallo di sosta personalizzato

La domanda per la istituzione di uno stallo di sosta personalizzato potrà essere presentata, compilando l'apposito modulo, da presentare presso il Servizio Sistema Territoriale Mobilità e Traffico del Comune di Taranto sito in via Plinio n. 75, dai titolari di contrassegno che abbiano i seguenti requisiti:

- Siano abilitati alla guida con patente di categoria speciale
- Dispongono di un autoveicolo a loro idoneo
- Siano persone non deambulanti.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- I) Copia del contrassegno invalidi;
- II) Copia patente di guida;
- III) Copia della carta di circolazione del veicolo adattato di cui si dispone;
- IV) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale si attesti che presso l'abitazione di residenza non si dispone di garage o posto auto privo di barriere architettoniche proprio o di proprietà di un componente del nucleo familiare. La non idoneità del garage o posto auto sarà oggetto di verifica previo sopralluogo da parte della Polizia Locale;
- V) Copia del documento di riconoscimento del dichiarante;

Nel caso che lo stallo di sosta venga realizzato presso il posto di lavoro o studio si dovrà integrare rispettivamente la seguente documentazione:

- I) Dichiarazione del datore di lavoro con allegato documento di identità del dichiarante ove si attesti il rapporto di dipendenza del disabile, l'indirizzo della sede lavorativa e l'orario di lavoro, nonché la non disponibilità di un'area di sosta idonea;
- II) Dichiarazione del dirigente scolastico con allegato documento di identità del dichiarante ove si attesti la frequenza del disabile, l'indirizzo dell'istituto scolastico e l'orario scolastico, nonché la non disponibilità di un'area di sosta idonea.

I titolari di contrassegno che non possiedono i requisiti sopra elencati, qualora vertano in particolari condizioni che possano giustificare la necessità di un parcheggio personalizzato, potranno presentare ugualmente formale richiesta, compilando il modulo apposito, che sarà sottoposta alla verifica ed al parere della Commissione Consultiva.

I parcheggi per disabili personalizzati saranno identificati dalla segnaletica verticale che dovrà riportare in modo visibile il numero di concessione indicato nel contrassegno della persona con disabilità alla quale viene riconosciuto il diritto.

I parcheggi per disabili personalizzati sono istituiti con Ordinanza del Dirigente del Corpo di Polizia Locale e del Responsabili del Servizio Sistema territoriale Mobilità e Traffico che tramite l'Ufficio Segnaletica, ne curerà l'attuazione, altresì, la manutenzione.

Per l'esame delle istanze di cui al presente punto, lettera c), è istituita apposita commissione consultiva che dovrà esprimere parere obbligatorio e vincolante per il rilascio della suddetta concessione.

- 10. Commissione consultiva, compiti e composizione** – La commissione consultiva è così composta:

- a) Dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato (presidente);
- b) Responsabile del Servizio Sistema Territoriale Mobilità e Traffico o da un funzionario dello stesso servizio;
- c) Dal Sindaco o suo delegato.

La presidenza della commissione e la segreteria sono affidate alla Direzione Polizia Locale – Servizio Sistema Territoriale Mobilità e Traffico.

La commissione, in particolare, dovrà:

- valutare le richieste di parcheggio, ancorchè finalizzate al rinnovo di concessione, entrando nel merito, nel rispetto della privacy, delle situazioni obiettive di difficoltà personali e familiari, chiedendo anche ulteriori chiarimenti ed integrazioni alla documentazione al fine di procedere, eventualmente alla istituzione di altri parcheggi, anche personalizzati, in prossimità dell'abitazione del richiedente;
- valutare qualsiasi situazione critica e/o complessa e proporre le eventuali soluzioni.

La commissione si riunirà secondo le esigenze e comunque rispettando i termini previsti dal precedente comma per il rilascio del parere di competenza.

11. Il contrassegno consente:

- di sostare in tutti i parcheggi per disabili non oltre un'ora e comunque un orario equo (intendendo per equo massimo tre ore dall'arrivo che vengono stabilite con la presente specifica del presente regolamento) per consentire al disabile sia le operazioni di discesa e risalita che quelle già indicate per portare a termine eventuali esigenze terapeutiche con giustificata certificazione od altro. Fanno eccezione le soste personalizzate ad altri titolari di contrassegno. I disabili, o loro familiari accompagnatori, possessori di contrassegno, quando non hanno esigenze di spostamento disabile, potranno parcheggiare gratuitamente senza limite di orario solo nell'area a pagamento denominate "zone blu" la cui abitazione ricade altrimenti è soggetto al rispetto della segnaletica stradale con tutti gli oneri ed obblighi. Ogni utilizzo diverso verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di legge previste dal nuovo C.d.S. e con il ritiro del contrassegno se vi sarà reiterazione. A tale proposito il contrassegno nella parte recto (parte a vista) per un controllo visivo da parte dei tutori del traffico, riporterà in basso l'appartenenza alla zona di residenza;

- la sosta del veicolo in seconda fila per le sole operazioni di salita e discesa del disabile sempre che non comporti il blocco del traffico;

- il transito e la sosta, purchè non costituisca intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta;

- il transito e la sosta, purchè nelle Zone a Traffico Limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola delle categorie di veicoli per l'espletamento di servizi di pubblica utilità previa comunicazione del numero di targa del veicolo e del numero di concessione del pass disabili personale al Servizio Sistema Trasporti, Mobilità e Traffico per la registrazione nella lista degli autorizzati in conseguenza del controllo elettronico dei varchi;

- il transito nelle corsie preferenziali a condizione che l'accesso alle stesse sia consentito, oltre che ai mezzi di trasporto collettivo, anche ai Taxi.

12. Realizzazione e manutenzione degli stalli di sosta – Gli stalli di sosta, generici o personalizzati, riservati alle persone invalidi sono istituiti con ordinanza dirigenziale e realizzati in conformità a quanto stabilito nel regolamento d'esecuzione del codice della strada e la spesa per la loro realizzazione e manutenzione sarà sostenuta totalmente dall'Amministrazione Comunale.

La realizzazione e manutenzione degli stalli di sosta è affidata al Servizio Sistema Territoriale Mobilità e Traffico, che vi provvederà a mezzo del personale addetto al servizio segnaletica che curerà, inoltre, la soppressione degli stalli di sosta oggetto di revoca.

13. Istruttoria del procedimento e competenze - L'istruttoria del procedimento contenuti nel presente atto è assegnata dal dirigente della Direzione Polizia Locale al Capo Servizio dell'Ufficio Sistema Territoriale Mobilità e Traffico e si articola nelle seguenti fasi:

- a) esame della documentazione;
- b) coordinamento dell'iter procedurale e rilascio del titolo autorizzatorio e/o concessorio quale provvedimento finale.

L'istruttoria riguardante la concessione di stalli di sosta personalizzati nel suo complesso deve concludersi entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.

14. Adempimenti a carico degli uffici preposti - Con l'entrata in vigore dei presenti criteri quadro, gli uffici preposti al rilascio dei contrassegni dovranno provvedere alla creazione di un'apposita banca dati, tramite la quale le Autorità di vigilanza potranno consultare in tempo reale l'archivio degli aventi diritto (contrassegno – stallo di sosta personalizzato) che dovrà essere costantemente aggiornata in caso di decesso, perdita dei requisiti e cambio di residenza del titolare.

L'Ufficio Mobilità e Traffico dovrà provvedere alla redazione di apposita cartografia tematica per la tenuta del catasto storico dei parcheggi esistenti e per la gestione delle variazioni successive.

I contrassegni già rilasciati mantengono la loro validità, fermo restando il permanere dei requisiti di diritto e saranno adeguati alle nuove disposizioni al momento del rinnovo.

Gli stalli di sosta personalizzati concessi precedentemente all'entrata in vigore dei presenti criteri quadro saranno oggetto di revisione per essere adeguati a quanto stabilito al punto 8. Gli interessati dovranno, a richiesta dell'Ufficio competente, fornire le eventuale documentazione integrativa nei tempi e modi indicati, pena la revoca della concessione dello stallo di sosta personalizzato.

15. Istituzione e richiesta di un parcheggio per disabili "non personalizzato" – L'Amministrazione potrà prevedere l'istituzione di parcheggi per disabili a limitazione oraria in prossimità di uffici pubblici e/o sanitari ed attività commerciali dai cittadini con disabilità. Detti parcheggi non dovranno essere conteggiati tra quelli previsti per legge, ovvero uno ogni cinquanta o frazione.

Gli stessi titolari dei servizi di cui al comma precedente potranno fare richiesta di istituzione parcheggio disabili, anche a tempo, a condizione che rispettino nell'ambito della propria struttura, i canoni di accessibilità previsti per legge. La richiesta potrà essere effettuata con apposito modello prestampato da ritirare presso l'Ufficio Sistema mobilità e traffico del comune di Taranto o sul sito dello stesso.

16. Limitazioni:

Le limitazioni di parcheggio orarie dovranno essere riportate in modo ben visibile sulla segnaletica verticale ed avranno validità solamente durante gli orari di servizio delle attività a supporto delle quali sono stati istituiti. Nei confronti di coloro che non osservano il regolare utilizzo degli stalli di cui al comma 1 del presente articolo viene applicata una sanzione amministrativa (art. 188 comma 5 C.d.S.) da € 79,00 a € 159,00 per violazione alle leggi ed ai Regolamenti comunali.

E' facoltà di ogni titolare di contrassegno richiedere l'istituzione di un parcheggio per disabili in prossimità della propria abitazione. Tale parcheggio potrà essere concesso, direttamente dagli uffici comunali preposti, solo in presenza contestuale dei seguenti requisiti comunque vincolanti:

- a) Si tratti di persona non deambulante o persone con automezzo e patente di guida speciale;
- b) Presenti dichiarazione di atto notorio attestante che l'abitazione presso la quale è domiciliato o residente non disponga di parcheggio pertinenziale privato o altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare.

Qualora sussistano le condizioni di cui al comma precedente per l'istituzione dei parcheggi per disabili, questi verranno decretati con Ordinanza Dirigenziale e direttamente predisposti con regolare segnaletica verticale compreso quelli a limitazione oraria.

Le dichiarazioni rilasciate a norma del presente atto e previste dalle altre disposizioni di legge, sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000. Pertanto se dall'esame delle stesse emerga la non veridicità di quanto dichiarato, oltre alla decadenza e revoca dei benefici concessi, il dichiarante sarà perseguito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Non sono in nessun caso soggetti a rimozione, né a blocco delle ruote, i veicoli che espongono il contrassegno in originale, a meno che ciò non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione.

Tanto si rassegna per l'utile approvazione, demandando al Dirigente della Direzione Polizia Locale l'adozione degli consequenziali

F.to L'Assessore alla Polizia Municipale
Pietro BITETTI

Visto il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 – Testo Unico degli Enti Locali

Nel condividere quanto proposto dall'Assessore Bitetti, si rimette il tutto alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza

F.to Il Dirigente della Direzione Polizia Municipale
Col. Matichecchia dott. Michele

LA GIUNTA COMUNALE

- **Letta la Relazione dell'Assessore alla Polizia Municipale**
Tanto premesso

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 T.U.EE.LL. dal Dirigente della Direzione Polizia Municipale Col. Matichecchia Dott. Michele sulla regolarità tecnica del presente provvedimento, in data **18.1.2012**;

Verificato che il presente provvedimento non stabilisce spesa determinata per cui dovranno sottoporsi al parere di regolarità contabile gli atti consequenziali.

- VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di handicap";
- VISTO l'art. 188 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" concernente la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone portatrici di handicap;
- VISTI gli artt. 354, comma 4, e 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada", concernenti rispettivamente:
 - Il divieto della rimozione dei veicoli a disposizione dei portatori di handicap, purchè muniti di apposito contrassegno;
 - Strutture e segnaletica per la mobilità dei portatori di handicap;
- VISTI gli artt. 38 e 39 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, con i quali i grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad essi equiparati sono stati riconosciute persone portatrici di handicap in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

- VISTO l'art. 33 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 concernente la modifica della tabella di cui all'allegato B del DPR 642/72 atti esenti dell'imposta di bollo;
- VISTO l'art. 74 del D.Lgs. 20 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personale";
- VISTO l'art. 2 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario prefettizio n. 71 del 19.10.1996;

Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

Per i riferimenti normativi in premessa richiamati,

- Di prendere atto di quanto proposto, approvando i nuovi **criteri quadro**, appresso indicati, relativi alle modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno speciale per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone portatrici di handicap:
 1. **Domanda di rilascio del contrassegno** – Per il rilascio del contrassegno invalidi gli aventi diritto dovranno presentare apposita istanza in carta semplice presso il Servizio Sistema Territoriale - Mobilità e Traffico del Comune di Taranto, sito in via Plinio n.75, con allegata la seguente documentazione:
 - a) Certificazione medico legale, rilasciata dalla ASL di appartenenza, che attesti la permanente o temporanea capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ovvero lo stato di cecità totale;
 - b) Ricevuta di versamento di Euro 15,00, per diritti d'istruttoria e rimborso stampati, da versare sul c/c postale n.12354742 intestato al Comune di Taranto –Servizio Tesoreria – con la causale "rilascio contrassegno invalidi";
 2. **Validità del contrassegno ed utilizzo** – Il contrassegno, rilasciato con le caratteristiche grafiche stabilite nel regolamento d'esecuzione al codice della strada, munito dell'ologramma antifalsificazione, è valido su tutto il territorio nazionale per una durata di anni cinque dalla data di rilascio. Per invalidità temporanee l'autorizzazione è valida dalla data rilascio per tutto il periodo di durata dell'invalidità temporanea, risultante dalla certificazione medico legale. Deve essere usato esclusivamente dal titolare, non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, non è vincolato ad uno specifico veicolo e deve essere esposto in originale ed in modo ben visibile sulla parte anteriore. L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno in assenza del titolare
 - a) Il contrassegno permette la sosta in deroga ai divieti nei seguenti casi:
 - Nelle aree di sosta a tempo determinato e senza le limitazioni di orario previste (deve essere indicato solo l'orario di arrivo);
 - Nelle Z.T.L. (Zone a Traffico Limitato) nel rispetto dei limiti e prescrizioni imposti nella sosta;
 - Nelle A.P. (Aree Pedonali) dove è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti al trasporto pubblico (es. : bus, taxi);
 - In tutte le aree riservate alla sosta per i titolari del contrassegno, purchè non siano personalizzate e quindi riservate ad un singolo titolare di concessione;
 - Negli spazi riservati agli invalidi dei parcheggi a pagamento;
 - Nei parcheggi a pagamento, gratuitamente, qualora espressamente previste dall'ordinanza di regolamentazione ed indicato nella segnaletica verticale.
 - b) Il contrassegno NON consente la sosta in tutti i casi in cui il veicolo costituisca intralcio o pericolo per la circolazione, ovvero:
 - Ove vige il divieto di sosta;
 - Ove vige il divieto di sosta con rimozione;
 - Ove vige il divieto di fermata;
 - In corrispondenza di:
 - Intersezioni;
 - Di passo carrabile;
 - Di attraversamento pedonale;
 - Di segnaletica verticale occultandone la vista;
 - Di ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie;
 - Di area fermata bus;
 - Delle corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico;
 - In seconda fila;
 - Nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia;
 - Nelle aree personalizzate riservate a singoli titolari di concessione;
 - Nelle A.P. (Aree Pedonali) dove non è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti al trasporto pubblico (es.: bus, taxi).

c) La circolazione dei veicoli che espongono il contrassegno "INVALIDI" è ammessa nelle:

- Zone a Traffico Limitato;
- Aree Pedonali: qualora l'accesso sia consentito anche ad una sola categoria di veicoli adibiti al trasporto pubblico (es. bus,taxi).

Ogni utilizzo improprio è perseguito con una sanzione amministrativa a norma del codice della strada e con il ritiro del contrassegno, qualora non venga utilizzato dal titolare.

3. Rilascio del contrassegno – Per il rilascio del primo contrassegno di parcheggio gli aventi diritto dovranno presentare apposita istanza in carta semplice (esente da bollo ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33 c. 4, lettera c), presso il Servizio Sistema Territoriale - Mobilità e Traffico, del Comune di Taranto, con la seguente documentazione allegata:

- Certificazione del servizio medicina legale dell'A.S.L. territoriale (e non quello della Commissione Medica) da cui risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene richiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di (*) deambulazione sensibilmente ridotta, non vedente od altro purchè dimostrata. Per gli iscritti alle associazioni, tipo non vedenti ed altre riconosciuta dallo Stato, basta la certificazione in originale, datata non oltre tre mesi, rilasciata dall'Associazione stessa;
- Due fotografie formato tessera del titolare;
- Fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- Copia della patente speciale di guida (se munito di patente);
- Copia del libretto di circolazione del veicolo speciale (se munito di patente).

***Per "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" si intende la capacità residua di deambulazione che necessita il supporto di ausili e/o persona accompagnatrice o l'impossibilità di camminare.**

Il contrassegno ha validità massima di cinque anni e minima di mesi sei, l'ufficio comunale preposto al rilascio, in deroga alle disposizioni di legge, può variare la durata del contrassegno anche in base alla permanente o temporaneità della capacità di deambulazione del disabile.

Per il rinnovo sarà sufficiente la presentazione di apposita domanda da ritirare presso l'ufficio Mobilità e Traffico del comune di Taranto, in carta semplice (esente da bollo ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 art.33 comma 4 lettera c) con allegato la certificazione medica, anche del semplice medico curante, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

L'Ufficio Mobilità e Traffico è tenuto annualmente alla verifica dell'esistenza in vita dei titolari dei contrassegni rilasciati dall'Amministrazione, tramite l'Ufficio Anagrafe del Comune stesso. Viene stabilito che laddove sussistono ragionevoli dubbi sulle condizioni che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno iniziale, l'Ufficio Sistema Territoriale Mobilità e Traffico potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere nuovamente tutta la documentazione originaria, per rivalutare la possibilità del rinnovo stesso.

Naturalmente, per non gravare il disabile di ulteriori spese, l'ufficio comunale provvederà a richiedere copia del certificato rilasciato dall'A.S.L. di cui ne ha la competenza territoriale. In tutta autonomia, per accelerare tutta la procedura, il disabile potrà di sua iniziativa ripresentare detta certificazione sanitaria emessa sempre dall'A.S.L. territoriale esonerando l'Amministrazione alla richiesta d'ufficio.

4. Furto, smarrimento e deterioramento del contrassegno – Per il rilascio del duplicato a seguito di furto, smarrimento o deterioramento del contrassegno, gli interessati dovranno presentare apposita istanza in carta semplice, presso l'Ufficio Mobilità e Traffico del Comune di Taranto, sito in via Plinio n° 75 con allegata la documentazione con le modalità appresso indicate:

a) **Furto**

- I) Denuncia di furto presentata alla competente Autorità;
- II) Ricevuta di versamento di € 15,00 per diritti d'istruttoria e rimborso stampati, da versare sul c/c postale n. 12354742 intestato a Comune di Taranto – Servizio Tesoreria – con la causale "rilascio contrassegno invalidi".

b) **Smarrimento**

- I) Autocertificazione resa ai sensi della legge.
- II) Ricevuta di versamento di €15,00 per diritti d'istruttoria e rimborso stampati, da versare sul c/c postale n. 12354742 intestato a Comune di Taranto – Servizio Tesoreria con la causale "Rilascio Contrassegno Invalidi".

c) **Deterioramento**

- I) Contrassegno deteriorato
- II) Ricevuta di versamento di €15,00 per diritti d'istruttoria e rimborso stampati, da versare sul c/c postale n. 12354742 intestato a Comune di Taranto – Servizio tesoreria con la causale "rilascio contrassegno invalidi".

5. Decadenza del contrassegno – La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie che hanno dato luogo al suo rilascio.

In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'Ufficio che lo ha rilasciato ed a comunicare l'eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione. Il decesso deve essere accertato, attraverso periodici controlli, tramite l'Ufficio Anagrafe. Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli uffici preposti, specialmente nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

6. **Stalli di sosta** – L'Amministrazione Comunale, in base alla valutazione della densità demografica, delle zone interessate da notevole intensità del traffico, della presenza di strutture pubbliche, sanitarie e di attività commerciali maggiormente frequentate, deve, almeno ogni cinque anni, rimodulare la disposizione degli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone invalide nell'ambito del territorio comunale, nonché verificarne lo stato d'uso e programmarne la necessaria manutenzione. In ogni area deve essere garantito almeno uno stallo di sosta ogni cinquanta posti o frazione di essi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

7. **Stalli di sosta personalizzati** – Nelle more di quanto stabilito al precedente punto 6, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona e sussistono i requisiti di seguito descritti, è possibile concedere a titolo gratuito un adeguato stallo di sosta "personalizzato" riservato al veicolo a disposizione della persona titolare del contrassegno invalidi.

Lo spazio così concesso sarà realizzato, in conformità di quanto stabilito nel regolamento d'esecuzione del Codice della Strada, in prossimità della propria residenza e per un tempo non eccedente l'usuale orario di lavoro o di istruzione, presso il posto di lavoro o studio. La segnaletica verticale dovrà riportare in modo ben visibile il numero del contrassegno della persona disabile alla quale viene riconosciuto il diritto.

8. **Requisiti per la concessione dello stallo di sosta** – La concessione dello stallo di sosta personalizzato è rilasciata, nelle zone di cui al precedente punto 6 ove non vengano divieti di fermata o sosta, quando ricorrano particolari condizioni di invalidità a:

- a) Disabili abilitati alla guida con patente di categoria speciale e che dispongano di un veicolo con comandi adattati;
- b) Disabili minori o incapaci;
- c) Disabili affetti da gravi patologie che comportino gravi limitazione della deambulazione ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4 della legge 104/92 ed equiparati ai sensi dell'art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

Il soggetto che fruisce di tale concessione non deve disporre di garage o altro posto auto, proprio o di proprietà del nucleo familiare, privo di barriere architettoniche.

9. Modalità della richiesta per la concessione dello stallo di sosta personalizzato

La domanda per la istituzione di uno stallo di sosta personalizzato potrà essere presentata, compilando l'apposito modulo, da presentare presso il Servizio Sistema Territoriale Mobilità e Traffico del Comune di Taranto sito in via Plinio n. 75, dai titolari di contrassegno che abbiano i seguenti requisiti:

- Siano abilitati alla guida con patente di categoria speciale
- Dispongono di un autoveicolo a loro idoneo
- Siano persone non deambolanti.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- I) Copia del contrassegno invalidi;
- II) Copia patente di guida;
- III) Copia della carta di circolazione del veicolo adattato di cui si dispone;
- IV) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale si attesti che presso l'abitazione di residenza non si dispone di garage o posto auto privo di barriere architettoniche proprio o di proprietà di un componente del nucleo familiare. La non idoneità del garage o posto auto sarà oggetto di verifica previo sopralluogo da parte della Polizia Locale
- V) Copia del documento di riconoscimento del dichiarante;

Nel caso che lo stallo di sosta venga realizzato presso il posto di lavoro o studio si dovrà integrare rispettivamente la seguente documentazione:

- I) Dichiarazione del datore di lavoro con allegato documento di identità del dichiarante ove si attesti il rapporto di dipendenza del disabile, l'indirizzo della sede lavorativa e l'orario di lavoro, nonché la non disponibilità di un area di sosta idonea;
- II) Dichiarazione del dirigente scolastico con allegato documento di identità del dichiarante ove si attesti la frequenza del disabile, l'indirizzo dell'istituto scolastico e l'orario scolastico, nonché la non disponibilità di un area di sosta idonea.

I titolari di contrassegno che non possiedono i requisiti sopra elencati, qualora vertano in particolari condizioni che possano giustificare la necessità di un parcheggio personalizzato, potranno presentare ugualmente formale richiesta, compilando il modulo apposito, che sarà sottoposta alla verifica ed al parere della Commissione Consultiva.

I parcheggi per disabili personalizzati saranno identificati dalla segnaletica verticale che dovrà riportare in modo visibile il numero di concessione indicato nel contrassegno della persona con disabilità alla quale viene riconosciuto il diritto.

I parcheggi per disabili personalizzati sono istituiti con Ordinanza del Dirigente del Corpo di Polizia Locale e del Responsabile del Servizio Sistema territoriale Mobilità e Traffico che tramite l'Ufficio Segnaletica, ne curerà l'attuazione, altresì, la manutenzione.

Per l'esame delle istanze di cui al presente punto, lettera c), è istituita apposita commissione consultiva che dovrà esprimere parere obbligatorio e vincolante per il rilascio della suddetta concessione.

10. **Commissione consultiva, compiti e composizione** – La commissione consultiva è così composta:

- a) Dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato (presidente);

- b) Responsabile del Servizio Sistema Territoriale Mobilità e Traffico o da un funzionario dello stesso servizio;
- c) Dal Sindaco o suo delegato.

La presidenza della commissione e la segreteria sono affidate alla Direzione Polizia Locale – Servizio Sistema Territoriale Mobilità e Traffico.

La commissione, in particolare, dovrà:

- valutare le richieste di parcheggio, ancorchè finalizzate al rinnovo di concessione, entrando nel merito, nel rispetto della privacy, delle situazioni obiettive di difficoltà personali e familiari, chiedendo anche ulteriori chiarimenti ed integrazioni alla documentazione al fine di procedere, eventualmente alla istituzione di altri parcheggi, anche personalizzati, in prossimità dell'abitazione del richiedente;
- valutare qualsiasi situazione critica e/o complessa e proporre le eventuali soluzioni.

La commissione si riunirà secondo le esigenze e comunque rispettando i termini previsti dal precedente comma per il rilascio del parere di competenza.

11. Il contrassegno consente:

- di sostare in tutti i parcheggi per disabili non oltre un'ora e comunque un orario equo (intendendo per equo massimo tre ore dall'arrivo che vengono stabilite con la presente specifica del presente regolamento) per consentire al disabile sia le operazioni di discesa e risalita che quelle già indicate per portare a termine eventuali esigenze terapeutiche con giustificata certificazione od altro. Fanno eccezione le soste personalizzate ad altri titolari di contrassegno. I disabili, o loro familiari accompagnatori, possessori di contrassegno, quando non hanno esigenze di spostamento disabile, potranno parcheggiare gratuitamente senza limite di orario solo nell'area a pagamento denominate "zone blu" la cui abitazione ricade altrimenti è soggetto al rispetto della segnaletica stradale con tutti gli oneri ed obblighi. Ogni utilizzo diverso verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di legge previste dal nuovo C.d.S. e con il ritiro del contrassegno se vi sarà reiterazione. A tale proposito il contrassegno nella parte recto (parte a vista) per un controllo visivo da parte dei tutori del traffico, riporterà in basso l'appartenenza alla zona di residenza;

- la sosta del veicolo in seconda fila per le sole operazioni di salita e discesa del disabile sempre che non comporti il blocco del traffico;

- il transito e la sosta, purchè non costituisca intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta;

- il transito e la sosta, purchè nelle Zone a Traffico Limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola delle categorie di veicoli per l'espletamento di servizi di pubblica utilità previa comunicazione del numero di targa del veicolo e del numero di concessione del pass disabili personale al Servizio Sistema Trasporti, Mobilità e Traffico per la registrazione nella lista degli autorizzati in conseguenza del controllo elettronico dei varchi;

- il transito nelle corsie preferenziali a condizione che l'accesso alle stesse sia consentito, oltre che ai mezzi di trasporto collettivo, anche ai Taxi.

12. Realizzazione e manutenzione degli stalli di sosta – Gli stalli di sosta, generici o personalizzati, riservati alle persone invalidi sono istituiti con ordinanza dirigenziale e realizzati in conformità a quanto stabilito nel regolamento d'esecuzione del codice della strada e la spesa per la loro realizzazione e manutenzione sarà sostenuta totalmente dall'Amministrazione Comunale. La realizzazione e manutenzione degli stalli di sosta è affidata al Servizio Sistema Territoriale Mobilità e Traffico, che vi provvederà a mezzo del personale addetto al servizio segnaletica che curerà, inoltre, la soppressione degli stalli di sosta oggetto di revoca.

13. Istruttoria del procedimento e competenze - L'istruttoria del procedimento contenuti nel presente atto è assegnata dal dirigente della Direzione Polizia Locale al Capo Servizio dell'Ufficio Sistema Territoriale Mobilità e Traffico e si articola nelle seguenti fasi:

- a) esame della documentazione;
- b) coordinamento dell'iter procedurale e rilascio del titolo autorizzatorio e/o concessorio quale provvedimento finale.

L'istruttoria riguardante la concessione di stalli di sosta personalizzati nel suo complesso deve concludersi entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.

14. Adempimenti a carico degli uffici preposti - Con l'entrata in vigore dei presenti criteri quadro, gli uffici preposti al rilascio dei contrassegni dovranno provvedere alla creazione di un'apposita banca dati, tramite la quale le Autorità di vigilanza potranno consultare in tempo reale l'archivio degli aventi diritto (contrassegno – stallo di sosta personalizzato) che dovrà essere costantemente aggiornata in caso di decesso, perdita dei requisiti e cambio di residenza del titolare.

L'Ufficio Mobilità e Traffico dovrà provvedere alla redazione di apposita cartografia tematica per la tenuta del catasto storico dei parcheggi esistenti e per la gestione delle variazioni successive.

I contrassegni già rilasciati mantengono la loro validità, fermo restando il permanere dei requisiti di diritto e saranno adeguati alle nuove disposizioni al momento del rinnovo.

Gli stalli di sosta personalizzati concessi precedentemente all'entrata in vigore dei presenti criteri quadro saranno oggetto di revisione per essere adeguati a quanto stabilito al punto 8. Gli interessati dovranno, a richiesta dell'Ufficio competente, fornire l'eventuale documentazione integrativa nei tempi e modi indicati, pena la revoca della concessione dello stallo di sosta personalizzato.

15. Istituzione e richiesta di un parcheggio per disabili "non personalizzato" – L'Amministrazione potrà prevedere l'istituzione di parcheggi per disabili a limitazione oraria in prossimità di uffici pubblici e/o sanitari ed attività commerciali maggiormente frequentati dai cittadini con disabilità. Detti parcheggi non dovranno essere conteggiati tra quelli previsti per legge, ovvero uno ogni cinquanta o frazione.

Gli stessi titolari dei servizi di cui al comma precedente potranno fare richiesta di istituzione parcheggio disabili, anche a tempo, a condizione che rispettino nell'ambito della propria struttura, i canoni di accessibilità previsti per legge. La richiesta potrà essere effettuata con apposito modello prestampato da ritirare presso l'Ufficio Sistema mobilità e traffico del comune di Taranto o sul sito dello stesso.

16. Limitazioni:

Le limitazioni di parcheggio orarie dovranno essere riportate in modo ben visibile sulla segnaletica verticale ed avranno validità solamente durante gli orari di servizio delle attività a supporto delle quali sono stati istituiti. Nei confronti di coloro che non osservano il regolare utilizzo degli stalli di cui al comma 1 del presente articolo viene applicata una sanzione amministrativa (art. 188 comma 5 C.d.S.) da € 79,00 a € 159,00 per violazione alle leggi ed ai Regolamenti comunali.

E' facoltà di ogni titolare di contrassegno richiedere l'istituzione di un parcheggio per disabili in prossimità della propria abitazione. Tale parcheggio potrà essere concesso, direttamente dagli uffici comunali preposti, solo in presenza contestuale dei seguenti requisiti comunque vincolanti:

- c) Si tratti di persona non deambulante o persone con automezzo e patente di guida speciale;
- d) Presenti dichiarazione di atto notorio attestante che l'abitazione presso la quale è domiciliato o residente non disponga di parcheggio pertinenziale privato o altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare.

Qualora sussistano le condizioni di cui al comma precedente per l'istituzione dei parcheggi per disabili, questi verranno decretati con Ordinanza Dirigenziale e direttamente predisposti con regolare segnaletica verticale compreso quelli a limitazione oraria.

Le dichiarazioni rilasciate a norma del presente atto e previste dalle altre disposizioni di legge, sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000. Pertanto se dall'esame delle stesse emerge la non veridicità di quanto dichiarato, oltre alla decadenza e revoca dei benefici concessi, il dichiarante sarà perseguito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Non sono in nessun caso soggetti a rimozione, né a blocco delle ruote, i veicoli che espongono il contrassegno in originale, a meno che ciò non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione.

- Di demandare, nell'ambito degli indirizzi sopra enunciati, al Dirigente della Direzione Polizia Locale, l'adozione degli atti consequenziali e necessari all'attuazione della presente deliberazione;
- Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

s/d

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line a partire dal 21/02/2012 per 15 gg consecutivi e diventerà esecutiva il 3/03/2012
La presente è copia conforme all'originale.

f.to

I L CAPO UFFICIO
Sig.ra G. Ventricelli